

N. R.G. 55464/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55464/2017 promossa da:

[REDACTED] n. a [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.to
PITORRI JACOPO MARIA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona del l.r.p.t.;
RESISTENTI-CONTUMACI

Oggetto: diniego rilascio permesso di soggiorno per coesione familiare

Con ricorso depositato il 26.07.2017 il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 5.07.2017, notificatogli in data 12.07.2017, con il quale era stata respinta l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario in quanto era stato depositato presso il Tribunale di Tivoli dalla moglie dello stesso, [REDACTED] un ricorso per separazione giudiziale.

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio.

Espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21 febbraio 2018.

Il diritto all'ingresso ed al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino comunitario è regolato dalla normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE.

Invero, il D.P.R. n. 1656 del 1965, richiamato dall'art.28 comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (c.d. T.U. immigrazione), è stato abrogato prima dal D.Lgs. n. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal D.Lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca la disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965.

Il ricongiungimento del cittadino extracomunitario con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (*Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione*).

Il beneficiario di siffatto ricongiungimento al cittadino comunitario (italiano, per

quel che ci occupa) può essere solo il “familiare”, quale definito dall'art. 2 del medesimo testo legislativo, disposizione che enumera tra i <familiari> innanzitutto il coniuge.

L'articolo 10 del medesimo decreto legislativo prevede che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possano richiedere alla questura competente per territorio di residenza la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, il diniego del permesso di soggiorno è stato determinato dalla pendenza di un ricorso per separazione presentato dalla moglie italiana del ricorrente, cittadino cubano. Ne consegue che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della citata disciplina normativa, delle condizioni relative all'unione coniugale.

Le norme applicabili ai familiari di cittadini italiani, al riguardo, sono gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 30 del 2007. La prima disciplina le ipotesi in cui il divorzio o l'annullamento del matrimonio contratto con il cittadino italiano conducono alla perdita del diritto al soggiorno, escludendone pertanto la privazione automatica. In particolare, il familiare che non abbia già ottenuto la carta di soggiorno permanente (ipotesi coincidente al caso di specie) perde il diritto al soggiorno, in assenza di figli minori, se il matrimonio è durato complessivamente meno di tre anni, di cui meno di uno sul territorio nazionale. L'art. 13, comma 1, richiede l'ulteriore condizione che il titolare del diritto al soggiorno non costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come risulta evidente dall'esame delle disposizioni sopraindicate, il requisito dell'effettiva convivenza è del tutto estraneo alla disciplina normativa del d.lgs. n. 30 del 2007, mentre permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE (recepita dal d.lgs. n. 30 del 2007), il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione (cfr. Cass. n.17346/2010; n.12745/2013).

Il provvedimento del questore impugnato, tuttavia, non pone alla base del diniego un abuso del diritto o una frode, non contenendo alcuna valutazione relativa alla natura fittizia o reale del vincolo coniugale contratto dalle parti a Cuba in data 9.12.2016, ma piuttosto la Questura di Roma, constatato che in data 05.05.2017 era pervenuta all'Ufficio Immigrazione documentazione attestante il ricorso per separazione giudiziale presentato al Tribunale di Tivoli dalla sig.ra [REDACTED], moglie dell'istante, ha ritenuto che “*il procedimento di divorzio citato all'art. 12 comma 2 lett.a) del D.L.gs 30/2007 ha avuto inizio nel momento in cui è stato depositato il ricorso di separazione.*” e pertanto, difettando le condizioni di cui all'articolo 12 cit., ha rifiutato il rilascio della carta di soggiorno.

Ebbene, pur se l'articolo 12 cit. fa riferimento esclusivamente ai casi di divorzio ed annullamento del matrimonio, la Suprema Corte ha ritenuto che, stante l'identità di *ratio*, la medesima normativa possa essere applicata anche in caso di intervenuta separazione personale dei coniugi (cfr. Cass., sez. I, 2010 n. 19893).

Ciò posto, premesso che dalla mera pendenza del procedimento di separazione non scaturisce alcun effetto sullo *status* di coniuge, essendo necessaria l'emissione di un

decreto di omologa in caso di separazione consensuale o di una sentenza nell'ipotesi di separazione giudiziale, è dirimente rilevare che è stato depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente il verbale della prima udienza del 15.01.2018 fissata dal Presidente del Tribunale di Tivoli per la comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, dal quale risulta che nessuna delle parti è comparsa ed il Presidente ha dichiarato l'inefficacia del ricorso, disponendo l'estinzione del procedimento.

Ne discende che, avendo perso ogni efficacia il ricorso per separazione, non essendo stata coltivata in giudizio la relativa domanda, è venuto meno l'unico motivo ostativo alla concessione della carta di soggiorno indicato dalla Questura, per cui il ricorso merita accoglimento.

Le spese di lite possono compensarsi in ragione dell' [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- accoglie il ricorso ed ordina ai convenuti il rilascio della carta di soggiorno in favore del ricorrente quale familiare di cittadino italiano;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, in data 21/02/2018

IL GIUDICE
[REDACTED]